(A.C. 4594 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Detomas, 3.1 Cento, 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi, 6.01 Acquarone, 6.02 Siniscalchi e 6.0100 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

dagli articoli aggiuntivi 1.01 Palma e 1.02 Tarditi non deriva la necessità di provvedere a successivi incrementi di organico;

gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo ammontano a euro 614.120 annui e possono essere imputati allo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, che presenta le necessarie disponibilità;

l'emendamento 7.100 del Governo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 5 sia sostituito dal seguente: « 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa dì euro 614.120 annui a decorrere dell'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003. »;

NULLA OSTA

sull'emendamento 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi;

Conseguentemente, s'intende revocato il parere espresso in data 27 gennaio 2003, per la parte riferita all'emendamento 7.100 e agli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 6.0100 del Governo.

(A.C. 4594 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione

della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma. »;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. »;

2) al quarto comma le parole: « i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. »;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali. »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte. »;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: « 139-*bis*. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704. ».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore con-

ferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 3.

(Modiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. – *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità) – 1.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-*bis.* Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1º gennaio 2006; ».

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

ARTICOLO 8.

(Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1º gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4594 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« *2.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c),* è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d),* è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004 ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 1, le parole: « i dati relativi al

traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 2, dopo le parole: « i dati » *sono inserite le seguenti:* « relativi al traffico telefonico » *e le parole:* « trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti » *sono sostituite dalle seguenti:* « ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 3, le parole: « dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza » *sono sostituite dalle seguenti:* « del giudice su istanza del pubblico ministero o » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f),* per il traffico entrante »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: « *5.* Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: »;

al comma 1, capoverso « ART. 132 », comma 5, alla lettera c) le parole: « di accesso ai » *sono sostituite dalle seguenti:* « trattamento dei » *e le parole:* « l'accesso sia consentito » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'utilizzazione dei dati sia consentita ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico o della corrispondenza in via telematica si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

(A.C. 4594 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

Al comma 1, lettera a)*, al numero 1), premettere il seguente:*

01) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*bis* – Trento: per la circoscrizione della Corte di appello di Trento e per la sezione distaccata di Bolzano ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 64, Tabella E, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*bis* – Trento ».

1. 1. Detomas, Collè.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), dopo le parole:* albo degli ingegneri *aggiungere le seguenti:* , laureati in ingegneria idraulica.

1. 2. Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1), capoverso lettera* d)*, dopo le parole:* albo degli ingegneri *aggiungere le seguenti:* , laureati in ingegneria idraulica.

1. 3. Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.

1. 100. Il Governo

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: « Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità ».

1. 01. Palma, Tarditi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea » sono soppresse;

b) le parole: « fino al 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, sentito il Consiglio superiore della magistratura e su proposta del Ministro della giustizia, per fare fronte, per la durata di due anni, ad urgenti necessità connesse all'amministrazione della giustizia o all'entrata in vigore di riforme organizzative od ordinamentali ».

2. Fino al 30 giugno 2004 conserva efficacia il collocamento fuori ruolo dei magistrati effettuato a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, nonché alla scadenza del ter-

mine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, così come modificato dal comma 1, il magistrato, fermo restando il diritto ad essere assegnato, anche in caso di carenza di posti in organico, alla originaria sede di servizio, può essere assegnato ad altro ufficio non direttivo o semidirettivo vacante sulla base della graduatoria relativa all'ultimo bando di trasferimento ordinario bandito dal Consiglio superiore della magistratura.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di talune disposizioni relative alla magistratura onoraria ed al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari.

1. 02. Tarditi.

ART. 2.

(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).

Al comma 1, sopprimere le parole: il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003.

2. 2. Cola, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 dicembre 2005.

2. 4. Catanoso, Cola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 42-*quinquies*, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito: « 1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza e per una pari durata, fino al compimento di otto anni dalla data della nomina ».

2. 5. Catanoso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle parole: « sette anni ».

2. 6. Cola, Catanoso, Mazzoni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta ».

2. 7. Catanoso.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sopprimere le parole: o alla corrispondenza in via telematica.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: o della corrispondenza in via telematica.

3. 13. Folena, Magnolfi, Cento, Buemi, Pisapia, Mascia, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Cola, Gironda Veraldi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trenta mesi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trenta mesi.

3. 8. Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trenta mesi.

3. 9. Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

3. 3. Cento, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

3. 5. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trenta mesi.

3. 10. Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 132, sopprimere il comma 6.

3. 12. Siniscalchi.

(Approvato)

ART. 6

(Disposizioni in materia di giustizia).

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 0100 DEL GOVERNO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

« 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 614.120 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003 ».

0. 6. 0100. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 6.

(Disposizioni in materia di giustizia).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. *(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato).* – 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per

il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico e economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico e economico, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 590.500 a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 0100. Il Governo

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis* – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 02. Siniscalchi, Marone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis* – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

6. 01. Acquarone.

ART. 7.

(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « ove residenti fuori del distretto della Corte d'appello di Roma » sono soppresse.

7. 100. Il Governo.

(A.C. 4594 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevata l'opportunità di individuare misure di carattere ordinamentale per migliorare il funzionamento della giustizia;

giudicata positivamente l'esperienza dei giudici di pace;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa perché il rapporto di servizio del magistrato di pace abbia la durata di anni quattro a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni, e si protragga per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità.

9/4594/**1**. Marinello, Gioacchino Alfano.

La Camera,

visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354;

considerato che non viene affrontata la questione relativa al magistrato di pace ed al suo stato giuridico;

considerato che il magistrato di pace rappresenta la presenza dello Stato nel territorio avendo competenze sia civili che penali, oltre che conciliative, prevenendo l'instaurarsi di procedimenti giudiziari oltremodo costosi per l'amministrazione della giustizia, venendo così, anche a determinare l'attività di prevenzione;

tenuto conto che dallo stesso magistrato di pace sono trattati circa un mi-

lione e mezzo ogni anno di procedimenti in tempi brevi ed a costi relativamente esigui, sia perché il cittadino può rappresentarsi personalmente, sia anche in relazione ai bassi costi di gestione e che, pertanto, l'istituto del magistrato di pace ha permesso di avvicinare i cittadini alle istituzioni e di fargli avvertire la presenza attiva dello Stato a tutela e garanzia dei suoi diritti, infondendogli fiducia nella giustizia;

impegna il Governo

a definire lo stato giuridico del magistrato di pace in modo compiuto per dare certezza a chi svolge detta funzione, garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza, garantendo la continuità nel servizio di quattro anni in quattro anni, fino al settantaduesimo anno di età, secondo criteri di ragionevolezza in ossequio ai principi della buona amministrazione, in ragione alla professionalità acquisita che discende dall'impegno economico della pubblica amministrazione volto ad assicurare la formazione iniziale nonché la formazione permanente degli stessi e pertanto a considerare che nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario, assuma valore qualificante la migliore definizione del magistrato di pace.

9/4594/**2**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucchese, Marinello.

La Camera,

ritenuto che la riforma della magistratura onoraria e, quindi, il superamento della attuale disorganica ed incerta disciplina rappresentano una condizione irrinunciabile affinché possa essere assicurata efficienza al « servizio giustizia », in quanto proprio la capillare diffusione sul territorio della magistratura onoraria garantisce il diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere ai servizi giudiziari:

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza.

9/4594/**3.** Cola.

PROPOSTA DI LEGGE: GIULIETTI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992, N. 74, IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI DIFFUSI ATTRAVERSO MEZZI DI COMUNICAZIONE (2305)

(A.C. 2305 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2305 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 01. 01 Ruzzante.

(A.C. 2305 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« *9*. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la

documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro ».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-*bis*. – 1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo.

2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.

3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi ».

01. 01. Ruzzante.

Al comma 1, sostituire le parole: , 4 e 5 *con le parole:* e 4.

Conseguentemente, al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2305 – Sezione 4)

ART. 2.

1. La lettera *p)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

(A.C. 2305 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le persone anziane sono le più bersagliate dai messaggi pubblicitari ingannevoli, tanto che sovente risultano oggetto di vere e proprie truffe;

il presente provvedimento prevede all'articolo 1, comma 2, un aggravio delle sanzioni nei casi delle persone più deboli e indifese limitatamente ai bambini e agli adolescenti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte alla tutela delle persone più deboli e indifese della società, in particolare delle persone anziane, anche al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo da parte dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, con riguardo ad azioni fraudolente che lo colpiscono.

9/2305/**1.** Ruggeri.

La Camera,

in occasione dell'esame della proposta di legge n. 2305, rilevata la necessità che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo;

che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze;

che con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per rispondere alle esigenze illustrate in premessa.

9/2305/**2.** Ruzzante, Castellani.